

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 507

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, CICCHITTO, CIMINO,  
FRASCA, MURATORE, SELLITTI, PUTIGNANO, MARNIGA, CALVI,  
GANGI, PIZZO, SCHEDA, ZAPPASODI, GIORGI, RIVIERA,  
BALDINI, COCCIU, ROMEO, LIBERATORI e STRUFFI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1992**

---

Riforma delle Camere di commercio

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il generale processo di riordinamento istituzionale impone di affrontare anche il nodo costituito dalla riforma delle Camere di commercio.

Come è noto il funzionamento degli enti camerali è ancora oggi regolato dal decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944. Lo stesso principio di riforma dell'ordinamento camerale è fissato dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che ha instaurato un regime provvisorio nell'attesa che una organica legge di riforma attribuisca alla Camera di commercio una definitiva collocazione nel quadro istituzionale del nostro Paese. Le riforme compiute con la legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali e con la legge n. 241 dello stesso anno sul procedimento amministrativo, nonché il dibattito sull'organizzazione regionale e dello Stato centrale, e quello sugli interventi a favore delle imprese, impongono a loro volta un adeguamento del sistema camerale.

La filosofia della legge per le piccole imprese (legge 5 ottobre 1991, n. 317) non rappresenta che una tessera di un mosaico di una nuova politica di sviluppo, che va portata avanti nella presente legislatura.

Innovazione e territorio, innovazione e piccole e medie imprese sono i temi principali di una politica industriale che deve realizzarsi in gran parte attraverso il potenziamento, la diversificazione, la qualificazione della fruizione e dell'offerta di incentivi e servizi reali, e su questo fronte deve realizzarsi una mobilitazione rilevante di soggetti pubblici in un disegno di collaborazione con le stesse imprese minori.

A questa politica si ispirano l'articolo 14 e l'articolo 27 della legge n. 317 del 1991, che chiama in causa le stesse regioni, nell'articolo 36, rimettendole in gioco nella politica

industriale nell'ambito dei distretti industriali, con i contratti di programma stipulati con i consorzi di sviluppo industriale, divenuti enti pubblici economici. Ma la stessa legge n. 317 chiama esplicitamente in causa anche le Camere di commercio e comincia a delineare quindi qualche aspetto di quella «missione» che le forze politiche hanno finora mancato di inserire nel calendario del programma di governo.

Esiste dunque l'esigenza diffusa che la pubblica amministrazione possa esprimersi attraverso strutture e strumenti più efficienti e razionali e meglio rispondenti ai bisogni della società civile, e vicini alle sue principali espressioni. E le Camere di commercio sono, secondo una tradizione comune ai principali Paesi europei, le strutture pubbliche più vicine alle imprese.

All'interno di uno Stato che deve profondamente rinnovarsi e dotarsi di un rafforzato sistema di autonomie regionali e locali, le Camere di commercio possono costituire efficaci punti di aggregazione e di mediazione degli interessi economici e produttivi a livello locale.

Le linee essenziali del disegno sono rivolte a definire giuridicamente le Camere di commercio e dare loro collocazione all'interno del quadro istituzionale del Paese, a dare effettiva e democratica rappresentatività agli organi di amministrazione, ad assicurare alle Camere di commercio la conseguente necessaria autonomia operativa, entro un quadro di limitate definizioni organizzative e di controlli da parte dello Stato e delle regioni, a prevedere un utilizzo dei fattori operativi, finanziari e di risorse di lavoro, in condizioni e con modalità più flessibili e quindi più consone all'espletamento di quelle che devono essere le funzioni primarie di queste istituzioni, e cioè quelle promozionali.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente progetto di riforma, pertanto, si ispira ai seguenti principi fondamentali:

a) riportare gli organi di amministrazione delle Camere di commercio ad essere espressi democraticamente, con suffragio diretto, dai titolari e dai legali rappresentanti delle imprese, attuando il disegno già indicato nel decreto legislativo luogotenenziale del 1944, che sopprimeva i Consigli provinciali dell'economia corporativa e ricostituiva le Camere di commercio;

b) ridurre al minimo la materia del controllo sulle Camere di commercio, attribuendolo ad un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, formato da rappresentanti di più Ministeri e da rappresentanti delle regioni;

c) configurare un sistema di finanziamento formato da più fonti coerenti con le tipologie di attività svolte dalle Camere di commercio;

d) prevedere uno stato giuridico ed un trattamento economico per la direzione ed il personale delle Camere di commercio, regolati dalle norme di diritto privato.

Con il presente disegno di legge le Camere di commercio vengono dotate di autonomia statutaria (secondo un modello recentemente sperimentato per provincie e comuni) e viene loro riconosciuta una funzione di tutela degli interessi generali del sistema delle imprese e di cura del loro sviluppo.

Allo statuto, in particolare, sarà demandato il compito di disciplinare l'ordinamento e l'organizzazione della Camera di commercio; di definire la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi (salvo quanto previsto dalle norme delegate) e le forme di partecipazione agli stessi.

L'articolo 2 del disegno di legge riconosce alle Camere di commercio competenza autonoma nelle materie amministrative ed economiche di interesse per il sistema delle imprese. Tale principio si inquadra nell'auspicato processo di decentramento e di delegificazione e non è inteso a ledere o

modificare i poteri regionali già sanzionati dalla Costituzione e dalle leggi attuative. Esso tende a sanzionare il principio della non strumentalità diretta delle Camere di commercio rispetto alle regioni, ma nello stesso tempo ad affermare che le regioni, che usciranno dal citato processo con un ruolo rafforzato, potranno trovare in una serie di materie rilevanti nell'ambito dell'economia locale una *partnership* fondamentale nelle Camere di commercio.

Chiarito questo aspetto, anche l'individuazione delle Camere di commercio come soggetto di delega da parte delle regioni assume portata e significato non equivoci. Viene, inoltre, prevista la partecipazione delle Camere di commercio agli accordi di programma secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 142 del 1990.

L'articolo 16 del disegno di legge in esame disciplina la parte relativa alle procedure di controllo. Tali controlli vengono resi più mirati e si uniformano ai cambiamenti apportati dalla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.

Gli articoli 21 e 22 del disegno di legge regolano il funzionamento delle unioni regionali e dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

In particolare, l'Unioncamere diviene ente pubblico economico destinato alla cura e alla rappresentanza degli interessi generali delle Camere di commercio nell'ambito nazionale, comunitario ed internazionale. Le unioni regionali vengono individuate come momenti di raccordo con le istituzioni regionali.

L'articolo 20 disciplina il trattamento del personale camerale. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Camere di commercio, delle aziende speciali e delle unioni regionali sarà regolato su base contrattuale, collettiva e individuale, secondo le norme del codice civile. È una innovazione importante, coerente con il riassetto istituzionale ed operativo delle Camere di commercio, ma anche con i più recenti orientamenti relativi al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, sono enti pubblici di promozione economica a base associativa, dotati di autonomia statutaria.

2. Le Camere di commercio hanno sede di norma in ogni capoluogo di provincia. La loro circoscrizione territoriale può coincidere con quella della provincia o delle aree metropolitane di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990 n. 142, ove istituite.

3. Le Camere di commercio possono istituire uffici distaccati in comuni della propria circoscrizione con deliberazione del consiglio camerale, sentito il parere della regione.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si può disporre la fusione di più Camere di commercio quando ne facciano richiesta i consigli camerali con voto a maggioranza dei due terzi dei componenti.

5. L'istituzione di nuove provincie non comporta di norma l'istituzione di nuove Camere di commercio. Quest'ultima è subordinata al numero delle imprese presenti nel territorio delle nuove provincie, che non può comunque essere inferiore a ventimila unità, ed alla comprovata necessità della istituzione di una nuova Camera di commercio. Ove non si provveda all'istituzione, la Camera di commercio già esistente assume la denominazione di tutte le provincie presenti nel proprio territorio ed istituisce sedi distaccate in ogni nuovo capoluogo di provincia.

**Art. 2.**

1. Le Camere di commercio svolgono, nell'ambito della propria circoscrizione,

funzioni di tutela e cura degli interessi generali del sistema delle imprese e di promozione degli interessi di categoria e di singoli operatori economici.

2. Esercitano attività di ricerca, di informazione e di assistenza per il miglioramento delle condizioni operative delle imprese nei rapporti con il mercato interno ed internazionale intervenendo, fra l'altro, sotto il profilo organizzativo, di gestione delle risorse di lavoro, tecnologico, finanziario, di *marketing*. Promuovono altresì le opportune forme di cooperazione tra imprese di tipo settoriale e intersettoriale, anche a livello internazionale. Il comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), con proprie direttive, individua forme di collaborazione e di integrazione, anche in termini di sostituzione e di complementarità, tra l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), le Camere di commercio e gli uffici commerciali presso le sedi diplomatiche, tenuto anche conto della presenza di Camere di commercio italiane all'estero.

3. Nelle materie amministrative ed economiche di interesse per il sistema delle imprese, le Camere di commercio hanno competenza autonoma, fatte salve le competenze esplicitamente attribuite alle regioni dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, per le quali le Camere di commercio sono soggetti di delega da parte delle regioni.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio possono promuovere e gestire secondo le norme del codice civile strutture e infrastrutture di interesse economico generale, a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o tramite società e consorzi anche in partecipazione con altri soggetti pubblici e privati. Possono inoltre costituire aziende speciali, aventi capacità e ordinamento di diritto civile.

5. Le Camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi per delitti contro l'industria e il commercio ed istituire collegi arbitrali per le controversie economiche e commerciali, anche a livello internazionale.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. Le Camere di commercio svolgono tutte le funzioni di interesse generale ad esse conferite dalla legislazione vigente e le funzioni delegate dallo Stato e dalle regioni e derivanti da convenzioni internazionali.

7. Nelle materie di interesse per il sistema delle imprese, le Camere di commercio e le loro unioni regionali, nonchè l'Unione italiana delle Camere di commercio esprimono pareri alle regioni ed allo Stato.

8. Per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia le Camere di commercio e le loro unioni generali, nonchè l'Unione italiana, partecipano ad accordi di programma con lo Stato e le regioni.

## Art. 3.

1. Le Camere di commercio provvedono alla tenuta del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. Il registro è posto sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia. Presso le Camere di commercio è istituito un apposito ufficio cui è preposto un conservatore designato dalla giunta della Camera di commercio, scelto tra i funzionari camerale, sentito il giudice delegato alla vigilanza. Tale ufficio provvede anche agli adempimenti connessi alla tenuta del registro delle ditte previsti dalle norme vigenti. Le spese per il personale e l'attività dell'ufficio sono a carico del bilancio camerale.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante norme riguardanti:

a) l'istituzione del registro delle imprese, di cui al comma 1, e la contestuale abolizione del registro delle ditte, di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dettando le modalità per il trasferimento automatico nel registro delle imprese delle registrazioni esistenti nel registro delle ditte;

b) l'obbligo di iscrizione al registro delle piccole imprese, degli imprenditori

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

agricoli e degli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale, in speciali sezioni;

c) la possibilità di utilizzare il registro ai fini di informazione statistica statuendo, tra l'altro, l'obbligo di comunicazione annuale di dati statistici alle Camere di commercio da parte delle imprese;

d) la gestione del registro secondo modalità informatiche;

e) le modalità di accesso alle informazioni contenute nel registro delle imprese unificato da parte di chiunque vi abbia interesse;

f) il coordinamento con il bollettino delle società per azioni ed a responsabilità limitata.

## Art. 4.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le funzioni di interesse generale svolte autonomamente, e non quali organi periferici del Ministero, dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono trasferite alle Camere di commercio.

## Art. 5.

1. Le Camere di commercio, attraverso i loro uffici di statistica, fanno parte del Sistema statistico nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Nell'organico di ciascuna Camera di commercio è prevista la costituzione di un ufficio per la statistica, funzionalmente distinto da altri uffici e servizi.

2. Le Camere di commercio procedono alla raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni in materia economica, fatte salve le competenze previste per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).



## Art. 6.

1. Sono a carico del bilancio dello Stato o delle regioni gli oneri relativi allo svolgimento, da parte delle Camere di commercio, delle funzioni di interesse generale direttamente attribuite dalle leggi o regolamenti oppure delegate dallo Stato o dalle regioni.

## Art. 7.

1. Ad ogni Camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto, con riferimento alle caratteristiche del territorio, disciplina:

- a) l'ordinamento e l'organizzazione della Camera di commercio;
- b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
- c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
- d) le forme di partecipazione.

2. Gli statuti sono deliberati dai consigli camerali ed approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e d'intesa con il presidente della giunta regionale competente per territorio.

## Art. 8.

1. Sono organi delle Camere di commercio:

- a) il consiglio camerale;
- b) la giunta;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

## Art. 9.

1. Il consiglio camerale dura in carica cinque anni ed è composto da un numero di componenti che varia in relazione al

numero delle imprese iscritte nei registri provinciali, nella maniera seguente:

a) quaranta componenti se il numero delle imprese iscritte non supera le 40 mila unità;

b) cinquanta componenti se il numero delle imprese iscritte supera le 40 mila e non supera le 80 mila unità;

c) sessanta componenti se il numero delle imprese iscritte supera le 80 mila unità.

2. Otto componenti del consiglio, tre in rappresentanza delle libere professioni interessate al processo produttivo, tre in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, e due in rappresentanza della cooperazione, sono designati dai rispettivi ordini, dai sindacati, dalle organizzazioni cooperative più rappresentative.

3. La ripartizione dei restanti membri del consiglio camerale tra le cinque categorie interessate dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e delle altre attività terziarie, ed all'interno delle stesse, è determinata tenendo conto dell'importanza relativa di ognuna di esse nell'economia provinciale, in base ad indicatori ponderati tra numero di imprese, numero di occupanti e valore aggiunto.

4. È assicurata in ogni caso la presenza nel consiglio camerale di almeno quattro rappresentanti per ciascuna delle cinque categorie di cui al comma 3 se il consiglio è composto da quaranta membri; di almeno cinque rappresentanti per ciascuna categoria se è composto da cinquanta membri e di almeno sei rappresentanti per ciascuna categoria se è composto da sessanta membri.

5. La composizione del consiglio di ciascuna Camera di commercio è stabilita dal rispettivo statuto, approvato secondo quanto disposto all'articolo 7.

#### Art. 10.

1. Il consiglio camerale è eletto con suffragio diretto e segreto dal titolare e dai legali rappresentanti delle imprese iscritte

nel registro di cui all'articolo 3, salve le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 9.

2. Fino alla istituzione del registro di cui all'articolo 3, partecipano alle elezioni i titolari ed i legali rappresentanti delle imprese iscritte nel registro delle ditte, nonché delle imprese coltivatrici dirette e delle imprese agricole iscritte negli elenchi del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU).

3. Sono eleggibili coloro che hanno i requisiti per essere elettori. Possono essere eletti esperti particolarmente qualificati in materia di agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi.

4. Le elezioni si svolgono sulla base di liste di candidati presentate al presidente della giunta regionale da almeno duecento elettori, con riferimento a ciascuna circoscrizione provinciale. Tali liste debbono comprendere la convalida della Camera di commercio sui requisiti per esercitare il voto da parte dei presentatori e l'autentica delle firme da parte di un notaio. Le associazioni che rappresentano almeno un ventesimo delle imprese complessivamente iscritte in ciascuna categoria nella circoscrizione provinciale possono presentare liste di candidati per le categorie medesime.

5. Le liste possono contenere fino ad un massimo di venti candidati.

6. Il presidente della giunta regionale indice le elezioni dei consigli camerali in un giorno intercorrente tra il centoventesimo ed il novantesimo antecedente la scadenza del quinquennio, con apposito manifesto da affiggersi negli albi delle Camere di commercio e dei comuni.

7. Qualora le elezioni non siano state indette nei termini stabiliti, provvede in sostituzione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. In caso di scioglimento anticipato le elezioni devono essere indette dal presidente della giunta regionale entro novanta giorni dallo scioglimento stesso. Trascorso inutilmente tale termine provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9. Le liste di cui al comma 4 devono essere depositate presso la giunta regionale entro il sessantesimo giorno antecedente alle elezioni.

10. Le elezioni si svolgono in un unico giorno presso i seggi elettorali la cui ubicazione è indicata dal presidente della giunta regionale, d'intesa con ciascuna Camera di commercio.

11. Ciascun seggio elettorale è composto da un presidente, designato dal presidente della giunta regionale, e da due scrutatori, scelti tra i funzionari delle Camere di commercio.

12. Gli elettori di ciascuna categoria procedono alla elezione dei consiglieri assegnati alle categorie medesime del consiglio camerale. Ciascun elettore può votare per non più di sei nominativi scelti anche in liste diverse.

13. Entro il secondo giorno successivo alle votazioni, il presidente di ciascun seggio trasmette al presidente della giunta regionale gli atti e le risultanze delle votazioni.

14. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

15. A parità di voti prevale il più anziano di età.

16. La proclamazione degli eletti viene effettuata dal presidente della giunta regionale entro il quindicesimo giorno successivo alla votazione.

## Art. 11.

1. Non possono far parte del consiglio camerale:

a) i parlamentari, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni della circoscrizione;

b) il personale delle Camere di commercio e degli organismi o strutture che dipendono dalle Camere di commercio o di enti o organismi alla gestione dei quali partecipano le Camere di commercio;

c) chi ha lite pendente con le Camere di commercio e chi ne è fornitore o appaltatore.

2. Possono essere eletti o designati, quali componenti del consiglio camerale, coloro

che non si trovino nella situazione di incompatibilità nel giorno precedente al termine di presentazione delle candidature o al giorno della designazione.

3. Chi, dopo essere stato eletto o designato consigliere, venga a trovarsi in posizione di incompatibilità, decade dalle funzioni qualora non rimuova, entro quindici giorni da apposita diffida del presidente della Camera di commercio, la causa di incompatibilità.

#### Art. 12.

1. I membri del consiglio camerale che rinuncino all'incarico durante il quinquennio o che decadano dalle funzioni a norma del comma 3 dell'articolo 11, sono sostituiti, per il periodo restante nel quinquennio, dai candidati che nella stessa categoria hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

#### Art. 13.

1. La giunta è composta dal presidente e da otto o dieci o dodici componenti, in relazione al numero di imprese iscritte nei registri provinciali, di cui, rispettivamente, alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 9.

2. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente la giunta, il consiglio camerale provvede alla sua sostituzione.

3. La giunta delibera su tutte le questioni non attribuite dallo statuto alla competenze del consiglio e sulle questioni riguardanti il personale, in veste di consiglio di amministrazione, integrata da tre rappresentanti del personale.

#### Art. 14.

1. Il presidente rappresenta la Camera di commercio a tutti gli effetti, convoca e presiede il consiglio camerale e la giunta e

cura la esecuzione delle deliberazioni di detti organi.

2. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con il consiglio camerale, e può essere rieletto una sola volta.

#### Art. 15.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti. Due sindaci effettivi, tra cui il presidente del collegio, e uno supplente sono designati dal consiglio camerale, un sindaco effettivo ed uno supplente dal presidente della giunta regionale.

2. Il presidente del collegio deve essere iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

#### Art. 16.

1. Il controllo sulle Camere di commercio è esercitato da un comitato di controllo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il comitato di controllo sulle Camere di commercio è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente;

b) quattro rappresentanti designati dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero e del tesoro;

c) quattro rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome.

3. I componenti del comitato durano in carica cinque anni.

4. Il comitato decide a maggioranza dei componenti.

5. Il comitato:

a) approva i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le tabelle organiche del personale;

b) verifica la congruità ed il finanziamento di organismi e strutture di promozio-

ne e servizi comuni a più Camere di commercio, che trascendano la circoscrizione regionale.

6. Il comitato, sulla base di un repertorio informatico, cui devono confluire le deliberazioni adottate dagli organi camerale, può dichiarare illegittimi singoli atti delle Camere di commercio quando siano adottati senza ottemperanza alle procedure di controllo o in violazione di legge. Gli atti che il comitato dichiara illegittimi sono inefficaci e di tale dichiarazione deve essere informato immediatamente il consiglio camerale.

#### Art. 17.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del comitato di controllo di cui all'articolo 16, sentito il parere della regione interessata, può sciogliere gli organi di una Camera di commercio, quando questi compiono atti che configurino gravi e ripetute violazioni di norme legislative o regolamentari.

2. Nel caso di scioglimento anticipato degli organi, il presidente della giunta della regione interessata indice le elezioni per il rinnovo del consiglio camerale, nei tempi indicati dall'articolo 10.

#### Art. 18.

1. Il finanziamento delle Camere di commercio è assicurato da:

a) un contributo annuale dello Stato, quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;

b) il diritto annuale, istituito con il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni;

c) i diritti sugli atti di certificazione e di pubblicità legali;

d) i rimborsi degli oneri relativi all'assolvimento di specifiche funzioni delegate dallo Stato e dalle regioni;

e) le entrate derivanti dalla gestione di infrastrutture e dai servizi di promozione e di assistenza resi nell'interesse delle imprese;

f) le entrate derivanti da accordi di programma, partecipazione a progetti comunitari, gestione di servizi;

g) eventuali altre entrate derivanti da attività connesse alle finalità camerali;

h) eventuali rendite patrimoniali.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono determinati con successiva legge.

#### Art. 19.

1. Il direttore delle Camere di commercio è nominato dal consiglio camerale tra gli iscritti in un apposito albo nazionale, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di una graduatoria, esperito un apposito concorso nazionale per titoli, cui possono partecipare:

a) coloro che abbiano ricoperto l'incarico di segretario generale delle Camere di commercio e che non optino per il trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione centrale dello Stato;

b) i funzionari delle Camere di commercio, delle loro aziende speciali, delle unioni regionali e nazionale nonché dello Stato e delle regioni, con cinque anni di anzianità nella qualifica VIII o corrispondente e superiore, nonché dirigenti dello Stato;

c) dirigenti di aziende e di organismi pubblici e privati di promozione delle attività economiche, con almeno cinque anni di attività nella qualifica;

d) docenti universitari in materie economiche e giuridiche;

e) professionisti in materie attinenti alle attività economiche, iscritti nei relativi albi da almeno cinque anni.

2. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e deve contenere, tra l'altro, l'indicazione:



a) della composizione della commissione giudicatrice;

b) dei requisiti dei concorrenti per l'ammissione al concorso;

c) dei titoli ammessi a valutazione;

d) del punteggio massimo attribuibile per ciascuna categoria di titoli.

3. L'incarico di direttore dura cinque anni e può essere rinnovato.

#### Art. 20.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Camere di commercio, delle loro unioni regionali e dell'unione italiana e delle aziende speciali, sono regolati dalle norme di diritto privato e dal contratto collettivo del commercio, integrato da un accordo stipulato tra le organizzazioni sindacali del personale e la rappresentanza delle amministrazioni camerali designata dall'Unione italiana delle Camere di commercio.

2. Il trattamento economico del direttore e dei dirigenti delle Camere di commercio è fissato dalla giunta sulla base del contratto collettivo dei dirigenti di aziende commerciali.

#### Art. 21.

1. Le Camere di commercio si associano in unioni regionali per il coordinamento delle modalità di svolgimento delle proprie attribuzioni e per lo sviluppo di attività che trascendono le circoscrizioni di competenza delle singole Camere di commercio, per il coordinamento dei rapporti con le regioni e gli altri enti locali territorialmente competenti.

2. L'attività delle unioni regionali delle Camere di commercio è disciplinata da uno statuto deliberato dall'assemblea dei rappresentanti delle Camere di commercio associate, sentito il parere della regione.

3. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle Camere di commercio è assicurato da una aliquota delle entrate delle Camere di commercio di ciascuna

regione, iscritta nei rispettivi bilanci e pertanto soggetta ai controlli di cui all'articolo 16, analogamente alle tabelle organiche del personale. Altri tipi di entrate sono disciplinate dai singoli statuti.

4. In caso di scioglimento dell'unione regionale, le attività risultanti sono ripartite tra le Camere di commercio, in proporzione alle quote di finanziamento dell'ultimo triennio.

#### Art. 22.

1. Le Camere di commercio si associano in una unione nazionale che assume la denominazione di Unione italiana delle Camere di commercio.

2. L'Unione italiana delle Camere di commercio cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio nell'ambito nazionale, comunitario ed internazionale, promuove, realizza e gestisce servizi ed attività di interesse delle Camere di commercio, delle imprese e delle loro espressioni associative, anche mediante la costituzione e la partecipazione ad enti, organismi, società ed aziende aventi capacità ed ordinamento di diritto civile. Può costituire consulte e comitati.

3. L'Unione italiana delle Camere di commercio ha natura giuridica di ente pubblico economico. L'assemblea degli amministratori delle Camere di commercio, composta dai rappresentanti di tutte le Camere, delibera lo statuto dell'Unione che deve essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il finanziamento dell'Unione italiana delle Camere di commercio è assicurato da una aliquota delle entrate delle Camere di commercio, delle entrate per servizi resi allo Stato o derivanti da attività di cui al comma 2, dalla partecipazione ad accordi di programma con lo Stato e le regioni, dalla partecipazione a programmi comunitari ed a progetti e programmi internazionali, da ogni altra attività connessa ai fini istituzionali dell'ente.

## Art. 23.

1. Gli organi di amministrazione delle Camere di commercio attualmente insediati restano in carica fino all'insediamento dei consigli camerali previsti dalla presente legge.

2. Sono sospesi i procedimenti di rinnovo delle presidenze e delle giunte delle Camere di commercio disciplinati dalla legislazione vigente.

## Art. 24.

1. In fase di prima applicazione, le norme statutarie di cui all'articolo 7, comma 1), lettera c), sono deliberate dalle giunte delle Camere di commercio in scadenza e approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, secondo le stesse procedure previste per l'approvazione dello statuto.

## Art. 25.

1. I segretari generali in carica alla data di approvazione della presente legge e che non optino per il trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione centrale dello Stato, sono nominati direttori delle Camere di commercio fino all'espletamento del concorso nazionale, di cui all'articolo 19.

## Art. 26.

1. Fino a quando non sarà applicabile il primo accordo di cui all'articolo 20, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Camere di commercio continuano ad essere quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I dipendenti in servizio che intendono conservare lo stato giuridico e il trattamento economico fruito alla data di entrata in vigore della presente legge, ove ne facciano richiesta entro sei mesi dall'approvazione dell'accordo, sono collocati in apposito

ruolo ad esaurimento istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ove nella domanda non sia escluso, possono essere trasferiti agli enti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, ovvero ad altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 27.

1. La legge 23 febbraio 1968, n. 125, è abrogata.

2. Sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono l'utilizzo di personale delle Camere di commercio per le attività degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 28.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con le rispettive competenze.